

## ORDINANZA 08/2014

### CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ' (LAND SIDE).

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 1 del 24 febbraio 2012;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422, avente per oggetto "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTA la Legge 22 marzo 2012 n. 33, avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- VISTA La Legge Regionale 6 aprile 1998 n. 10 (Regione Marche) avente per oggetto "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.";
- CONSIDERATA la necessità di emanare una Ordinanza che contenga in un unico dispositivo tutte le modifiche e le integrazioni normative avute dal 2004 anche in conseguenza di cambiamenti infrastrutturali nelle aree aperte al pubblico;
- SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale dell'Aeroporto di Ancona-Falconara in data 18/03/2014;
- SENTITA la Società di Gestione dell'Aeroporto di Ancona-Falconara, AERDORICA S.p.A.;



## ORDINA

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto delle Marche "Raffaello Sanzio" Ancona-Falconara.

### **Art. 2**

#### **Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico**

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali, aperte all'uso pubblico, sono applicabili con obbligo di osservanza, le norme previste dal Codice della Navigazione e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada";
2. E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali;

### **Art. 3**

#### **Tipologia di segnaletica**

1. La segnaletica verticale ed orizzontale è conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento del Nuovo Codice della Strada;

### **Art. 4**

#### **Rispetto della segnaletica verticale e orizzontale**

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'Aeroporto di Ancona-Falconara aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza (All. 1), di cui ne forma parte integrante. La Soc. Aerdorica S.p.A. ha l'obbligo di provvedere al ripristino od all'integrazione della segnaletica in base alle necessità;
2. Nell'ambito dell'aeroporto è fatto obbligo di osservanza della segnaletica di cui al precedente art. 3, stabilita secondo le norme di cui alle premesse della presente Ordinanza.

### **Art. 5**

#### **Senso di marcia e Limiti di velocità**

1. L'afflusso e il deflusso dei veicoli da e verso l'aerostazione avvengono in un unico senso di marcia nel rispetto dell'apposita segnaletica verticale e orizzontale;
2. La velocità massima consentita da tenere nell'ambito dell'aeroporto è di 30 km/h;
3. I conducenti devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.



## **Art. 6** **Veicoli speciali**

1. In accordo all'art. 6, comma 7, del Nuovo Codice della Strada e all'art. 718 del Codice della Navigazione, nelle aree aeroportuali regolamentate dell'Aeroporto di Ancona-Falconara aperte ad uso pubblico (area Land Side) si dispone che la circolazione di veicoli speciali potrà essere autorizzata, su richiesta, a cura della Direzione Aeroportuale Regioni Centro purché il richiedente fornisca adeguata motivazione e dia evidenza di aver previsto ed adottato idonee procedure che assicurino livelli equivalenti di sicurezza durante la movimentazione dei veicoli;
2. I mezzi ad uso speciale che operano normalmente in area Air Side, potranno circolare anche all'interno dell'area Land Side del sedime aeroportuale purché dotati di luci di posizione/ingombro ovvero di apposita segnalazione luminosa gialla lampeggiante ovvero, in assenza di segnali luminosi, purché scortati da altro veicolo regolarmente dotato di segnalazione lampeggiante gialla attiva collocata in posizione idonea e visibile a 360 gradi;
3. Gli spostamenti dei veicoli di cui al precedente comma dovranno avvenire con le luci di posizione/ingombro, ovvero lampeggianti, accese anche in orari diurni e i veicoli non dovranno superare la velocità di 30 km/h;
4. Per le manovre in aree ristrette, la scorta, di cui al precedente punto 3, può avvenire tramite personale che precede il veicolo e a velocità a passo d'uomo;
5. I conducenti e l'eventuale personale presente sul veicolo di scorta, manovreranno nelle predette aree in modo da garantire un'adeguata separazione con gli altri mezzi presenti, sia in movimento sia in sosta;
6. Il personale conducente destinato alla guida dei veicoli speciali in zona Land Side deve possedere la formazione idonea.

## **Art. 7** **Aree di Sosta Vietata**

1. Il divieto di sosta sulle aree individuate dalla segnaletica di cui al precedente art. 3 ha validità permanente nell'intero arco delle 24 ore;
2. E' vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo o mezzo sui marciapiedi destinati al transito dei pedoni;
3. I mezzi autorizzati alla sosta sono tenuti a rispettare gli stalli appositamente dedicati;
4. E' vietata la sosta su stalli riservati a mezzi non autorizzati.

## **Art. 8** **Rimozione Forzata**

1. La rimozione degli autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta con rimozione forzata viene disposta dal personale preposto alla vigilanza ed al controllo, come stabilito dalla presente ordinanza ed in ottemperanza agli specifici articoli del Nuovo Codice della Strada;
2. La rimozione potrà avvenire, anche per quei veicoli in sosta vietata la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino il blocco della circolazione;



3. L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di Gestione Aerdorica S.p.A. che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne;
4. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia della normativa vigente;
5. Di tutto quanto sopra dovranno essere tenute al corrente la Direzione Aeroportuale e gli organi di Polizia presenti in Aeroporto tramite apposita comunicazione contenente i dati del veicolo rimosso;
6. La sanzione amministrativa (multa) dovrà invece essere corrisposta all'Ente che ha emesso la contravvenzione;
7. Gli organi di Polizia possono inoltre disporre la rimozione dei veicoli quando per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che gli stessi siano stati abbandonati (D.M. 460/99);
8. La Società di Gestione Aerdorica S.p.A fornirà ai proprietari dei veicoli rimossi le informazioni necessarie per recuperare il proprio mezzo e quelle relative alle spese di rimozione e custodia da corrispondere.

#### **Art. 9**

#### **Sosta per carico/scarico forniture dell'aeroporto, dei servizi aeroportuali e delle attività commerciali**

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico forniture dell'aeroporto, dei servizi aeroportuali e delle attività commerciali è consentita solo nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza (All. 1);
2. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico;

#### **Art. 10**

#### **Area cargo**

1. L'ingresso e la sosta nell'area cargo è consentito ai soli mezzi autorizzati e nel rispetto della segnaletica verticale e orizzontale;
2. I mezzi autorizzati alla sosta presso l'area cargo devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono parcheggiare negli appositi stalli riservati.

#### **Art. 11**

#### **Aree destinate al parcheggio dei veicoli**

1. La segnaletica orizzontale delimitante i parcheggi è così definita:
  - a. Strisce blu per i parcheggi a disposizione delle autovetture;
  - b. Strisce gialle per i parcheggi riservati con indicazione del mezzo riservato;
2. Il parcheggio è gratuito per il tempo indicato sulla segnaletica verticale per consentire la salita / discesa dei passeggeri e il carico / scarico dei bagagli.



#### **Art. 12**

##### **Aree di sosta destinate al servizio TAXI**

1. I TAXI autorizzati a svolgere servizio presso l'aeroporto devono sostare nei posti loro riservati;
2. I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare negli stalli ad essi specificamente riservati che si trovano di fronte l'aerostazione partenze e a lato dell'aerostazione arrivi e solo per il per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa / salita passeggeri e carico / scarico bagagli;
3. E' fatto divieto ai conducenti di TAXI, che effettuano un servizio di trasporto dall'esterno verso l'aeroporto, di sostare, una volta effettuato il servizio, nell'area del piazzale antistante all'aerostazione, al di fuori dei posti di stazionamento espressamente riservati e qualora ne abbiano titolo.

#### **Art. 13**

##### **Aree di sosta destinate ai mezzi di noleggio con conducente (NCC), bus navetta, mezzi di hotels e di equipaggi**

1. I mezzi delle imprese di noleggio con conducente (NCC), delle imprese turistiche e delle strutture ricettive e degli equipaggi che hanno titolo ad effettuare trasporto persone possono sostare nelle zone riservate indicate da apposita segnaletica verticale e orizzontale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa / salita passeggeri e carico / scarico bagagli;
2. I mezzi sopracitati devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.

#### **Art. 14**

##### **Aree destinate a società autorizzate di autonoleggio**

1. Al lato del padiglione arrivi e all'interno del parcheggio a raso alcune aree di stazionamento idoneamente segnalate sono destinate con carattere di esclusività mediante apposito atto di subconcessione alle società autorizzate ad esercitare il servizio di autonoleggio senza conducente;
2. Le società esercenti il servizio di autonoleggio sono tenute a parcheggiare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in subconcessione dalla Soc. Aerdorica SpA. .

#### **Art. 15**

##### **Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta**

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente ordinanza che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Soc. Aerdorica SpA che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza – alla DA ENAC e agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo;



2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Soc. Aerdorica SpA provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla DA ENAC e agli Enti di Stato aventi giurisdizione sullo scalo.
3. La Soc. Aerdorica SpA dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

#### **Art. 16**

##### **Divieto di lavaggio e pulizia veicoli**

4. In tutte le strade e i piazzali compresi nell'ambito aeroportuale, aperti all'uso pubblico, è tassativamente vietato il lavaggio e la manutenzione dei veicoli di qualsiasi tipo e lo scarico dei rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Il mancato rispetto a quanto stabilito dalla presente Ordinanza costituisce infrazione ed è punita mediante l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012 n. 33;
2. Nel caso sia ravvisabile un'inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà punibile ai sensi degli artt. 1161 e 1174 comma 2 del Codice della Navigazione;
3. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del "Nuovo Codice della Strada".

#### **Art. 18**

##### **Ricorso al Direttore Aeroportuale**

1. I trasgressori che sono stati oggetto di specifica sanzione elevata ai sensi della presente Ordinanza, possono presentare ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione a:

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile  
Direzione Aeroportuale Regioni Centro  
Aeroporto "Raffaello Sanzio"  
60015 Falconara Marittima (AN)  
Pec: protocollo@pec.enac.gov.it

2. Il ricorso deve essere presentato nel rispetto della tempistica e modalità contenute nella legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i..

#### **Art. 19**

##### **Attività di vigilanza e controllo**

1. I compiti di vigilanza e controllo sulla circolazione di cui alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, vengono svolti dagli organi con funzioni di Polizia presenti in aeroporto e dagli organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;



2. L'ENAC – Direzione Aeroportuale, attraverso la propria struttura ispettiva, è autorizzata alla vigilanza ed al controllo nelle aree di cui alla presente Ordinanza, adottando le azioni di competenza.

**Art. 20**  
**Decorrenza**

1. La presente Ordinanza ha decorrenza dal 07/07/2014 ed abroga le seguenti Ordinanze: n. 11/2004, n. 3/2006; n. 17/2006; n. 13/2008; n. 8/2009;
2. La soc. AERDORICA S.p.A. ha l'obbligo di provvedere ad aggiornare la segnaletica stradale verticale con la marcatura del numero della presente Ordinanza.

**Art. 21**  
**Rispetto dell'Ordinanza**

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
2. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada ed alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Ancona-Falconara, 3 luglio 2014

Il Direttore  
Dott.ssa Silvia Ceccarelli

